



## **REGOLAMENTO DEL CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI**

(approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI in data 26 novembre 2011, modificato in data 14 ottobre 2018 e in data 26 gennaio 2019)

### **COSTITUZIONE**

#### **Art. 1**

1 - Il **Centro di cinematografia e Cineteca del CAI (CCC)** è una struttura operativa del Club Alpino Italiano (CAI).

2 - Il CCC è retto dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sull'autonomia organizzativa e funzionale a gestionale del CCC stesso secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale e nel rispetto degli indirizzi definiti e approvati dal CC con delibera n. 4/2009 e da eventuali successive delibere.

### **SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONALE E SEDE**

#### **Art. 2**

1 - Il CCC ha lo scopo di sovrintendere e coordinare le attività del Sodalizio in materia di cinematografia di montagna e di gestire la Cineteca centrale del Club Alpino Italiano.

#### **Art. 3**

1 - Il CCC ha base operativa presso la Sede legale del Sodalizio.

2 - Il Presidente del CCC è affidatario e responsabile dei beni in dotazione al CCC così come individuati nell'inventario dei beni patrimoniali del Club Alpino Italiano.

#### **Art. 4**

1 - Il CCC non può nominare o inviare rappresentanti ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).

2 - Il CCC non può assumere autonomamente impegni di natura economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

### **COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA**

#### **Art. 5**

1 - L'organico del CCC può variare da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente. I componenti svolgono attività operative in attuazione degli scopi e delle funzioni del CCC di cui all'art. 2.

2 - Il numero dei componenti viene deciso dal CC su indicazioni fornite dal CDC, dal Consigliere centrale referente e dal Presidente dello stesso CCC in scadenza in funzione delle attività programmate per il successivo triennio.

3 - I componenti del CCC vengono incaricati dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC, dal Consigliere referente e dal Consiglio direttivo del CCC in scadenza.

4 - I componenti del CCC durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CC senza il limite del doppio mandato.

5 - Alla scadenza del mandato triennale i componenti del CCC rimangono in carica nella



pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei componenti del nuovo CCC.

6 - Il Presidente del CCC viene nominato dal CC, sulla base delle indicazioni dei componenti del CCC stesso e del Consigliere referente nella sua prima seduta utile successiva all'assegnazione degli incarichi ai componenti del CCC. Nel frattempo svolge la funzione di Presidente del CCC per la sola gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI.

7 - Il Presidente del CCC non può rimanere in carica per più di due trienni consecutivi. Il Presidente del CCC che ha svolto i due mandati potrà essere ulteriormente incaricato di far parte del CCC al pari degli altri componenti.

8 - Il CCC può scegliere il Segretario anche al di fuori dei componenti e, in tal caso, non ha diritto di voto. La sua attività viene svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, come spettanti ai componenti del CCC.

## **COMPETENZA DEI COMPONENTI E GRATUITÀ DELLE CARICHE**

### **Art. 6**

1 - La carica di Presidente del CCC e gli incarichi dei componenti del CCC sono gratuiti e possono essere affidati a soci del Sodalizio maggiorenni purché in possesso delle competenze ed esperienze necessarie, che possono essere tecniche legate al mondo del cinema (come per esempio registi, cineoperatori, montatori, sceneggiatori), o culturali, legate al mondo del giornalismo di settore.

2 - I componenti del CCC prestano la loro opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti; hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura deliberata dal CCC.

## **NOMINA DEI COMPONENTI**

### **Art. 7**

1 - Al conferimento del primo incarico e ai successivi rinnovi dei componenti del CCC, provvede il CC in apposita seduta convocata nel semestre successivo all'Assemblea dei delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG), sulla base di un documento programmatico presentato dalla Presidenza Generale e approvato dal CC.

### **Art. 8**

1 - Le proposte di incarico da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche (di cui all'art. 6c.1), la capacità su campo in cui operare sottoscritto dal candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza. Candidature prive di curriculum verranno escluse. Non possono essere nominati componenti del CCC soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della sussistenza di tali condizioni ogni candidato prima di essere definitivamente incaricato deve rilasciare apposita dichiarazione scritta valida ai sensi di legge alla Direzione del CAI.

2 - Anche per i componenti del CCC deve intendersi operante quanto disposto dal Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alla cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "Incompatibilità tra cariche sociali".

3 - I componenti del CCC per i quali sorgano o vengano comunque accertati gli interessi o i



rapporti di cui al primo comma del presente articolo decadono con provvedimento deliberato dal CC e verranno sostituiti ai sensi del successivo comma 5.

4 - Il componente che nel corso dell'anno, salvo giustificato motivo, non dia contributi significativi alle attività programmate può essere sostituito dal CC, su proposta del Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 10. Nel caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa si procede secondo l'articolo 5 comma 3 del presente Regolamento.

5 - Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti del CCC per qualsiasi motivo decaduti o l'eventuale integrazione con nuovi componenti, il CC provvede ad assegnare l'incarico secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 del presente regolamento.

## **COMPITI E ATTIVITÀ**

### **Art. 9**

1 - I componenti incaricati dal CC costituiscono il CCC.

2 - Il CCC alla sua prima riunione d'insediamento propone il Presidente ed elegge il Vicepresidente e il Segretario.

3 - Il CCC svolge le seguenti attività:

a) raccoglie – a titolo oneroso (con l'acquisto dei diritti non commerciali) e a titolo gratuito, attraverso donazioni quando possibile – opere cinematografiche e documentarie italiane e straniere utili per la conoscenza, lo studio e la valorizzazione della montagna in ogni suo aspetto, prediligendo la storia dell'alpinismo italiano in Italia e nel mondo; a tal fine partecipa ai diversi festival cinematografici di settore per visionare film e tenere i contatti con registi e produzioni;

b) attraverso la propria Cineteca, che gestisce con la collaborazione del Conservatore, cura la diffusione, attraverso il prestito, delle pellicole di cui detiene i diritti non commerciali alle Sezioni del CAI e ad altri enti o associazioni senza scopo di lucro per proiezioni pubbliche gratuite;

c) cura la pubblicazione sulla stampa sociale, su eventuali cataloghi a stampa e sul portale del CAI del catalogo dei film disponibili in Cineteca al prestito;

d) promuove e realizza direttamente o in collaborazione con produzioni esterne al CAI – sulla base di budget approvati dall'Organo competente – la realizzazione di film i cui progetti sono in sintonia con le finalità del Sodalizio;

e) promuove e organizza direttamente, o in collaborazione con altri enti, manifestazioni cinematografiche di prestigio, trasmissioni tv e interventi sulla rete, per far conoscere e valorizzare l'attività del CAI;

f) organizza specifici corsi di carattere tecnico-informativo al fine di preparare fra i soci del CAI figure volontarie in grado di organizzare nell'ambito delle sezioni e dei Gruppi regionali eventi e manifestazioni cinematografiche;

g) collabora con il Trento Filmfestival – il Presidente del CCC è componente del Consiglio direttivo nominato dal CC – affinché la manifestazione sia in linea con le finalità del CAI. Nell'ambito di tale manifestazione assegna annualmente il "Premio Mario Bello", secondo apposito Regolamento, che potrà essere modificato annualmente da parte del CCC;

h) collabora con Sondrio Festival, assegnando annualmente il Premio Speciale "Renata Viviani", secondo apposito Regolamento, che potrà essere modificato annualmente da parte del CCC.



## **CINETECA**

### **Art. 10**

a - La Cineteca raccoglie le opere cinematografiche raccolte dal CCC che conserva in apposti locali presso la Sede legale del CAI, ove hanno sede tutte le attrezzature tecniche necessarie alla visione delle pellicole, al montaggio e alla duplicazione elettronica delle opere da fornire in prestito.

b - Al funzionamento della Cineteca è preposto il Conservatore, tecnicamente specializzato in cinematografia e fotografia, avente esperienza e cultura alpinistica e montana. A lui sono affidati: la distribuzione delle opere cinematografiche in sua consegna, agli enti e Sezioni che ne facciano richiesta; l'effettuazione degli opportuni controlli del materiale in carico alla Cineteca, la segnalazione all'ufficio amministrativo del CAI degli importi da addebitare alle Sezioni per i relativi prestiti.

c - Il Conservatore, nello svolgimento delle funzioni cui è preposto, dipende direttamente dal Presidente del CCC al quale dovrà riferire su ogni problema che si presenti. Il Conservatore tiene nota cronologica di tutti i prestiti effettuati, dei prezzi e delle condizioni di prestito e si attiene alle precise disposizioni della Sede legale per quanto riguarda gli adempimenti contabili e amministrativi.

d - La dotazione della Cineteca consiste in apparecchiature video, moviole, computer e opere cinematografiche. Queste ultime, sia per il prestito, sia per l'Archivio storico, sono archiviate nei formati: pellicole 35 mm e 16 mm, supporti magnetici, analogici, digitali e ottici.

e - In caso di richiesta di prestito da parte di enti esterni al CAI, scuole, associazioni o altro (è escluso il prestito a singoli privati), l'ente richiedente deve presentare, oltre alla richiesta del film da proiettare, lettera liberatoria della Sezione sul cui territorio si terrà l'evento dichiarante che nulla osta alla proiezione.

## **COMPITI DEL PRESIDENTE**

### **Art. 11**

Il Presidente del CCC:

- rappresenta il CCC;
- coordina il Conservatore della Cineteca ai sensi dell'art. 10;
- convoca le riunioni del CCC almeno due volte all'anno e ne presiede le sedute; in caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente;
- presenta al CC e al CDC la relazione annuale dell'attività svolta dal CCC;
- è affidatario e responsabile dei beni affidati al CCC;
- ha l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario della Sede legale responsabile del patrimonio di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni affidati al CCC.

## **DECADENZA DEL CCC**

### **Art. 12**

Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti del CCC e disporre il commissariamento del CCC con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario *ad acta*.



## **RAPPORTI CON CDC E CC**

### **Art. 13**

Il Presidente del CCC dovrà sempre informare con sollecitudine i referenti di CDC e CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

## **FUNZIONAMENTO**

### **Art. 14**

1 - Il CCC si riunisce su convocazione del suo Presidente (o del Vicepresidente in caso di impedimento del medesimo) o del Presidente Generale. Copia della convocazione è inoltrata al Presidente Generale, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e CC.

2 - Il Segretario del CCC ha il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni. In caso di sua assenza a una riunione il compito di redigere il verbale viene affidato a un altro componente del CCC.

3 - Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto all'approvazione dei componenti del CCC nella riunione successiva. Copia dei verbali approvati viene trasmessa ai referenti di CDC e CC e alla Direzione che provvede a inoltrarla ai componenti del CDC e CC.

### **Art. 15**

1 - Le riunioni del CCC sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2 - Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti fatta salva la verifica della validità delle riunioni ai sensi del precedente comma 1. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del CCC.

3 - Se ritenuto opportuno, il Presidente del CCC può invitare alle riunioni persone esterne al CCC e al CAI.

4 - Il CCC può segnalare al CDC e alla Direzione l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne a titolo gratuito o oneroso; in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.

### **Art. 16**

Le spese per le attività e il funzionamento del CCC sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte del CDC e del CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.

### **Art. 17**

1 - Entro il 31 agosto di ogni anno il Presidente del CCC presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività previste per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa.

2 - Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente del CCC presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti.

3 - I programmi e i budget previsionali di spesa, le relazioni, nonché gli inventari e i relativi aggiornamenti dei beni affidati al CCC verranno redatti dal CCC medesimo.

4 - Il CC esamina e approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività del CCC.

5 - Il CDC approva il budget di spesa del CCC.



## **NOME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 18**

1 - Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.

2 - Il CCC può proporre al CC eventuali modifiche al presente regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.

### **Art. 19**

1 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento il CCC sarà provvisoriamente costituito dai componenti della Commissione centrale cinematografica che rimangono in carica con pieni poteri fino alla nomina dei componenti come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

2 - I componenti del CCC alla prima nomina decadono alla prima scadenza del PG.

## **GLOSSARIO**

AD: Assemblea dei Delegati

CAI: Club Alpino Italiano

CC: Consiglio Centrale

CCC: Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI

CDC: Comitato Direttivo Centrale

PG: Presidente Generale